

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

che abroga la decisione 2006/241/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

[notificata con il numero C(2011) 4642]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.

(2) Vari atti legislativi dell'Unione disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale, tra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽⁴⁾.

(3) L'attuale legislazione dell'Unione relativa alle importazioni di prodotti di origine animale garantisce che possano essere importati dal Madagascar verso l'Unione solo i prodotti di origine animale conformi a tale legislazione.

(4) È pertanto opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la decisione 2006/241/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/241/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.